



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Prot. n. 3251

ORDINANZA N. 12 DEL 25 MARZO 2020

Oggetto: **Misure straordinarie urgenti in materia di trasporto pubblico locale per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 e dell'art. 1, comma 5, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga ordinanza n. 6 del 13 marzo 2020.**

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977. n. 1 recante "*Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali*";

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e in particolare l'art. 32 che dispone "*Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna n.1 del 22.02.2020, n. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell'8.03.2020, n. 5 del 09.03.2020, nn. 6, 7 e 8 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020 e n.10 del 23.03.2020;

VISTO l'art.50 D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

- VISTO il D. Lgs. 17 aprile 2001, n.234;
- VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;
- VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" pubblicato su GU Serie Generale n.45 del 23.02.2020, vigente al 23.02.2020, ed in particolare l'art.3 comma 2;
- VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: "*Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*"
- VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 "*Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19*";
- VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020;
- VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile;
- VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna n.1 del 22.02.2020, n. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell'8.03.2020, n. 5 del 09.03.2020, nn. 6, 7 e 8 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020, n.10 del 23.03.2020 e n.11 del 24 marzo 2020;
- ATTESO che le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", producono effetti dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, fatte salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

- VISTO** l'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 che proroga l'efficacia delle disposizioni del DPCM 11 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020;
- RICHIAMATA** l'ordinanza n. 6 del 13.03.2020 concernente misure straordinarie urgenti in materia di trasporto pubblico locale per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna che, ai sensi dell'art. 5, ha validità fino al 25 marzo 2020, salvo proroga esplicita;
- VALUTATA** l'immutata esigenza di garantire la sicurezza degli utenti e dei lavoratori del settore dei trasporti e al tempo stesso assicurare la fruizione dei servizi di trasporto essenziali;
- RITENUTO** pertanto di dover prorogare l'efficacia della predetta ordinanza n. 6 del 13.03.2020, in ossequio alle richiamate disposizioni nazionali nel frattempo intervenute;

ORDINA

- Art. 1)** E' prorogata sino al 3 aprile 2020 la validità dell'ordinanza n. 6 del 13.03.2020, salvo ulteriore proroga esplicita, avente ad oggetto *"Misure straordinarie urgenti in materia di trasporto pubblico locale per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 e dell'art. 1, comma 5, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 in materia di igiene e sanità pubblica"*.
- Art. 2)** La presente ordinanza:
- è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti;
 - viene trasmessa secondo le rispettive competenze al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministro della Salute, agli amministratori delle province del territorio regionale, al Sindaco Metropolitano di Cagliari, ai Sindaci dei Comuni della Sardegna, ai Prefetti degli Uffici territoriali di governo della Sardegna, agli Assessori regionali, all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, alla Società di gestione dell'aeroporto di Cagliari (SOGAER), alle compagnie marittime ed aeree interessate ed agli altri soggetti interessati.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 650 c.p.)

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di giorni 120.

Il Presidente

Christian Solinas